

7398/147



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta da:

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -

Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -

Dott. Antonio DIDONE - Consigliere -

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

Dott. Guido MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto  
FALLIMENTO

R.G.N. 24127/11

Cron. 7398

Rep. C. I.

Ud. 28/11/13

IL CASO.it

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

BIEBI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO

(C.F. e P. IVA 038097702260), in persona del liquidato-

re dott. Daniela Salvador (C.F. SLVDLN68L46C933Q), rap-

presentata e difesa, per procura speciale a margine del

ricorso, dagli avv.ti Francesco Santini (C.F.

SNTFNC69R09D530J) ed Enrico Bracco (C.F.

BRCNRC61P27H501Z) ed elett.te dom.ta presso lo studio

del secondo in Roma, Via Città di Cascia n. 8

- ricorrente -

1843  
2013

contro

STOCCO F.LLI S.R.L. (P. IVA 03326040262), in persona del legale rappresentante sig. Gianpaolo Stocco, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Renato Pastorelli (C.F. PSTRNT58M22H620G) e Tommaso Manferoce (C.F. MNFTMS39E25C710E) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Vescovio n. 21

- *controricorrente* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia rep. n. 1797/2011 depositato il 10 agosto 2011 nel procedimento di reclamo n. 101/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. Enrico BRACCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale FIMIANI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Venezia, adita dalla Stocco F.lli s.r.l. con reclamo ai sensi dell'art. 183 legge fallim., ha revocato il decreto 8 febbraio 2010 con cui il Tribunale di Treviso aveva omologato il concordato preventivo proposto dalla Biebi s.r.l.

Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, illustrato anche con memoria, cui la Stocco F.lli s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il ricorso, inizialmente assegnato alla camera di consiglio su relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stato successivamente rimesso alla pubblica udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sul rilievo dell'inefficacia della procura *ad litem*, rilasciata dalla dott.ssa Daniela Salvador, liquidatrice nominata dal Tribunale ai sensi dell'art. 182 legge fallim. con il decreto di omologazione, e non dal liquidatore volontario della società, sig. Denis Ulliana.

L'eccezione va disattesa essendo il difetto di legittimazione processuale sanato dalla costituzione del liquidatore volontario, sig. Ulliana, che ha rinnovato, a margine della memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la procura in favore dei difensori già nominati dalla dott.ssa Salvador (sull'effetto sanante della costituzione del rappresentante legale di un ente morale, in ratifica dell'operato di altro soggetto privo di poteri rappresentativi, cfr., tra le molte, Cass. 15304/2007,

21811/2006, 20913/2005 5135/2004).

2. - Con l'unico motivo di censura la ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente dichiarata contumace nel giudizio di reclamo, atteso che l'atto introduttivo dello stesso non le era stato notificato nel domicilio eletto per il giudizio di omologazione presso lo studio Barel & Malvestio in Treviso, Via Montegrappa n. 45.

2.1. - Il motivo è fondato, essendo pacifica in causa l'omissione della notifica del reclamo nel domicilio eletto dalla reclamata, omissione che ha determinato la nullità di tutti i successivi atti del processo compreso il decreto finale.

3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre 2013.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Corrado Carnevale

